

Edizione di mercoledì 15 novembre 2017

REDDITO IMPRESA E IRAP

Le micro-imprese e il principio di derivazione semplice
di **Federica Furlani**

RISCOSSIONE

La rottamazione-bis non chiarisce i dubbi sulla sospensione
di **Enrico Ferra**

ENTI NON COMMERCIALI

Le assemblee delle associazioni: novità in vista?
di **Guido Martinelli**

AGEVOLAZIONI

Restyling per le OP – i soci
di **Luigi Scappini**

ISTITUTI DEFLATTIVI

I presupposti dell'interpello ordinario
di **Dottryna**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Le micro-imprese e il principio di derivazione semplice

di **Federica Furlani**

Il D.Lgs. 139/2015, nel recepire la Direttiva contabile 2013/34/UE, ha riformato in maniera significativa la disciplina del codice civile in tema di **redazione del bilancio di esercizio delle società che non adottano i principi contabili IAS/IFRS**, con effetto sui bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016; conseguentemente l'Organismo Italiano di Contabilità ha proceduto all'aggiornamento dei principi contabili nazionali.

Il necessario **coordinamento tra queste nuove regole civilistiche e quelle fiscali** è avvenuto con l'emanazione dell'[articolo 13-bis del D.L. 244/2016](#), convertito con modificazioni dalla L. 19/2017, che ha regolamentato gli aspetti fiscali della nuova disciplina contabile tanto ai fini Ires quanto ai fini Irap.

In particolare, l'[articolo 13-bis](#) ha previsto una **disciplina a regime** che, modificando l'[articolo 83 Tuir](#), ha esteso le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti IAS/IFRS anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali redatti dall'OIC, rendendo ad esse applicabili anche le disposizioni attuative emanate per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali ([D.M. 48/2009](#) e [D.M. 8 giugno 2011](#)).

L'[articolo 83, comma 1, Tuir](#) prevede, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, l'applicazione del **principio di "derivazione rafforzata"**, già operante per i soggetti IAS, e quindi l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni degli [articoli 84–116 Tuir](#), dei seguenti criteri previsti dai principi contabili:

- **qualificazione**, che attiene all'esatta individuazione dell'operazione aziendale posta in essere e, conseguentemente, dei relativi effetti che da essa derivano tanto sul piano economico-patrimoniale quanto sul piano strettamente giuridico ([circolare 7/E/2001](#));
- **classificazione**, che consiste nell'individuare la specifica tipologia (o "classe") di provento o di onere di ciascuna operazione, una volta che è stata "qualificata";
- **imputazione temporale**, che attiene infine alla corretta individuazione del periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile.

Restano **escluse dall'applicazione del principio di derivazione rafforzata le micro-imprese**, definite dall'[articolo 2435-ter cod. civ.](#), come quelle imprese che nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti (sempreché non abbiano emesso titoli negoziati nei mercati regolamentati):

- totale attivo: 175.000 €;
- totale vendite e prestazioni: 350.000 €;
- dipendenti occupati in media nell'esercizio: 5 unità

Ad esse sono riconosciute una serie di semplificazioni a livello di bilancio, in parte riprese dal bilancio in forma abbreviata in parte nuove, come la possibilità di non redigere la nota integrativa.

Dal punto di vista fiscale, i soggetti possono essere invece suddivisi in tre categorie:

- **soggetti IAS adopter**, con fiscalità basata sul principio di “derivazione rafforzata” ed altre specifiche particolarità;
- soggetti (non IAS adopter) diversi dalle micro-imprese, con fiscalità basata sul principio di “derivazione rafforzata”, definiti come **soggetti OIC adopter**;
- **micro-imprese**, con fiscalità basata sul principio di “**derivazione semplice**”.

Nel documento di ricerca “*La fiscalità delle imprese OIC Adopter*” (versione estesa) del CNDCEC e FNC di data 30 ottobre 2017 è stato evidenziato come la tripartizione sopra evidenziata sia piuttosto rigida e come, dal punto di vista strettamente letterale, il modificato [articolo 83 Tuir](#) **escluda l'applicazione del principio di derivazione rafforzata anche alle micro-imprese che decidano di redigere il bilancio in forma abbreviata o ordinaria** (facoltà sempre concessa) **o decidano di valutare crediti, debiti e titoli secondo il criterio del costo ammortizzato**.

In tali casi si realizza, pertanto, un **doppio binario tra bilancio civilistico abbreviato o ordinario, scelto per opzione, e determinazione del reddito fiscale** che dovrà basarsi sul principio di derivazione semplice e non rafforzata; tutto ciò comporterà inevitabilmente una aumento dei costi di gestione e maggiori difficoltà dei controlli da parte dei verificatori fiscali.

Per questo motivo il CNDCEC ha suggerito, nelle competenti sedi istituzionali, di **modificare** la norma fiscale per permettere alle micro-imprese che intendono redigere il bilancio abbreviato (o ordinario), comprensivo quindi – ovviamente – della nota integrativa, di applicare, dal punto di vista fiscale, il principio di derivazione rafforzata senza essere costrette ad adottare un complicato e costoso **doppio binario**.

Seminario di specializzazione

IL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO E LE IMPLICAZIONI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

RISCOSSIONE

La rottamazione-bis non chiarisce i dubbi sulla sospensione

di **Enrico Ferra**

Con la pubblicazione dei modelli sul portale istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, viene "ufficializzata" la **riapertura della definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo**.

L'[articolo 1 del D.L. 148/2017](#) offre tre nuove opportunità per rottamare le somme affidate all'Agente della riscossione. In particolare, le novità riguardano:

- **la proroga dei termini di pagamento delle prime due rate della vecchia rottamazione;**
- **la riammissione dei ruoli esclusi dalla precedente rottamazione;**
- **la rottamazione dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.**

Tralasciando in questa sede l'aspetto della **proroga dei termini di pagamento** per quei contribuenti ammessi alla precedente rottamazione ma non in regola con la prima (o unica) rata di luglio o quella di settembre 2017, pare opportuno soffermarsi sugli altri due punti, che nella precedente edizione hanno creato non pochi problemi interpretativi.

Il primo tema è quello della **riammissione** dei ruoli esclusi dalla precedente rottamazione. Le nuove disposizioni consentono un **nuovo accesso alla rottamazione** in favore dei contribuenti che si sono visti respingere la domanda perché **non in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 derivanti da una precedente dilazione**.

Come più volte evidenziato, l'Agente della riscossione ha interpretato in maniera decisamente restrittiva la norma che imponeva il pagamento delle rate in scadenza nei mesi da ottobre a dicembre 2016, traducendo la locuzione "**tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016**" (che lasciava pensare che fosse sufficiente il pagamento delle tre rate scadenti nei mesi ottobre-dicembre 2016) con le "**rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016**". La previsione normativa non teneva in effetti in considerazione il disposto dell'[articolo 31 del D.P.R. 602/1973](#), che impone allo stesso Agente della riscossione di **imputare** i pagamenti avvenuti nei mesi da ottobre a dicembre 2016 alle rate precedentemente scadute (e non saldate), lasciando un incontrollato margine di interpretazione in relazione al numero di rate da considerare ai fini del rispetto della condizione prevista per l'ottenimento della definizione agevolata. In ragione di ciò, gli omessi o insufficienti pagamenti relativi ai periodi precedenti ad ottobre 2016 hanno di fatto comportato l'irregolarità proprio sulle rate di ottobre, novembre e dicembre 2016, con conseguente impossibilità per il contribuente di avvalersi della definizione agevolata per quei carichi.

Le nuove disposizioni consentono di porre un rimedio in questo senso, pur fissando delle condizioni più rigide rispetto all'ipotesi di rottamazione dei carichi del 2017, in quanto in questo caso il **debitore** deve:

1. affrettarsi a **presentare l'istanza**, il cui termine scade il **31 dicembre 2017** (in luogo del 15 maggio 2018);
2. **pagare** in un'unica soluzione, **entro il 31 maggio 2018**, l'importo delle **rate scadute e non pagate dei vecchi piani di dilazione**, pena l'improcedibilità dell'istanza;
3. ripartire in un massimo di **tre rate** di pari ammontare, scadenti nei mesi di **settembre, ottobre e novembre 2018**, le **somme dovute** per la **rottamazione**.

La terza possibilità riguarda, infine, la riapertura della **definizione agevolata in relazione ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017**. La norma si riferisce esplicitamente ai carichi "affidati": non rileva in questo senso la data di notifica della cartella, che può essere ricevuta dal contribuente anche successivamente.

Per poter aderire alla definizione agevolata, il debitore dovrà manifestare all'Agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo apposita dichiarazione **entro il 15 maggio 2018**, mentre il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato in un numero **massimo di cinque rate di uguale importo**, da pagare rispettivamente nei mesi di **luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019**.

Un aspetto da valutare attentamente è quello che riguarda la **sospensione dei pagamenti relativi ai piani di dilazione** in essere alla data di presentazione della domanda.

A tal riguardo, la nuova disposizione prevede che *"a seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5, per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data"*.

Si ricorda che anche il tema della sospensione dei pagamenti ha subito un'interpretazione restrittiva da parte dell'Agente della riscossione. Il **comma 5 del D.L. 193/2016** contemplava una disposizione analoga a quella appena vista, lasciando intendere che la sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere operasse **"per i carichi oggetto della domanda di definizione"**, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine alla loro "definibilità"; si era ipotizzato, pertanto, che il **rientro** nei piani di dilazione potesse essere consentito sia ai debitori in regola con i versamenti rateali *"a tutto il 31 dicembre 2016"*, che con la liquidazione delle somme hanno ritenuto troppo impegnativo il nuovo piano proposto, sia ai debitori non in regola con tali versamenti, i quali contavano a quel punto di recuperare i vecchi piani di dilazione che intendevano rottamare e non hanno potuto (anche e soprattutto) in ragione delle interpretazioni restrittive sopra esposte.

Non è andata però in questo senso l'interpretazione dell'Agente della riscossione, che ha sì

consentito ai debitori di riprendere il pagamento delle rate sospese in precedenza nel caso di ripensamento, ma ha escluso la possibilità di rientro per quei debitori inadempienti fino al 31 dicembre 2016, specificando che la ripresa dei pagamenti riguardasse solo i piani di dilazione in essere alla data del 24/10/2016 che fossero ***“al corrente con i pagamenti delle rate scadenti a tutto il 31/12/2016”***.

È pur vero che le ipotesi di decadenza dovrebbero essersi ridotte in quanto la nuova edizione della rottamazione consente ai contribuenti di definire i carichi **senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere**. Tuttavia, occorre prestare molta attenzione a questo aspetto, poiché, in assenza di chiarimenti, la sospensione potrebbe non essere intesa come “generalizzata”, e quindi riferita a tutti i **carichi “oggetto della domanda”**, ma limitata **“ai carichi definibili”**, con la conseguenza che la richiesta di rottamazione di carichi che risultino a posteriori non definibili comporterebbe l’inapplicabilità della sospensione dei pagamenti a decorrere dalla presentazione della domanda e, verosimilmente, la **revoca dei piani di dilazione** accordati in precedenza.



ENTI NON COMMERCIALI

Le assemblee delle associazioni: novità in vista?

di **Guido Martinelli**

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ([Sez. VI – 5 04.10.2017 n. 23228](#)) e una più meditata lettura degli articoli del nuovo codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) ci inducono a rivedere una serie di comportamenti, fino ad oggi ritenuti consolidati, in merito alle modalità di gestione delle **assemblee** delle associazioni e delle conseguenze che queste possono avere sotto il profilo civilistico e fiscale.

Partiamo dalla decisione della Suprema Corte. Questa nasce da un ricorso della Agenzia delle entrate avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva accolto l'appello di una associazione sportiva dilettantistica che svolgeva **corsi di danza**. L'accertamento aveva ritenuto non applicabile la disciplina fiscale agevolata, tra l'altro per quanto di nostro interesse, per **carenza di democrazia interna**.

Il Giudicante di appello avevo condiviso la tesi del contribuente in quanto aveva ritenuto che **gli associati erano prevalentemente minori “e quindi inabilitati a partecipare alle assemblee”**.

La Corte di legittimità accoglie, invece, la tesi della Amministrazione finanziaria sulla carenza del requisito della **democraticità**, criterio richiesto dal [comma 8 dell'articolo 148 del Tuir](#), per poter godere della **defiscalizzazione** dei corrispettivi specifici versati dagli associati.

Dopo aver ricordato la necessità, per costante giurisprudenza, che il diritto alle agevolazioni di cui all'[articolo 148 Tuir](#) sia legato all'inserimento in statuto delle **clausole** ivi espressamente contenute e che sia il contribuente, che accampa il diritto a godere della agevolazione, che dovrà dimostrare l'effettivo rispetto delle stesse, condivide l'assunto della ricorrente secondo cui **“la disapplicazione di fatto delle norme statutarie inerenti l'esercizio dei diritti partecipativi degli associati” non può essere giustificata dalla minore età degli stessi “non essendo giuridicamente corretto ravvisarne un'eccezione nella circostanza che si trattasse di persone minori, posto che essi sono rappresentati ex lege dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale”**.

Pertanto, si afferma che **la minore età degli associati non può essere circostanza utilizzata per escluderli dalla vita associativa a causa della loro incapacità di agire** in quanto nel caso di specie trova applicazione l'[articolo 320 del codice civile](#).

Se la tesi affermata dalla Cassazione appare collocare *contra legem* i comportamenti adottati dalla maggior parte delle associazioni che non prevedono la partecipazione degli associati minorenni alle loro assemblee, alcuni **contenuti fortemente innovativi** inseriti nel codice del terzo settore di segno totalmente contrario impongono una riflessione ulteriore sui criteri fino

ad oggi adottati nella redazione degli statuti di detti enti.

Il secondo comma dell'articolo 24, ad esempio, dopo aver confermato il principio del voto capitaro apre alla possibilità che *“agli associati che siano enti del terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire **più voti**, sino ad un massimo di cinque in proporzione al numero dei loro associati o aderenti”*. Pertanto, per i nuovi **enti del terzo settore** appare possibile, in presenza di associati che siano sia persone fisiche che enti collettivi del terzo settore, **derogare al principio di una testa un voto**.

Il quinto comma della medesima norma prevede la possibilità del **voto per corrispondenza** picconando anche qui il principio della oralità e collegialità delle decisioni assunte in assemblea.

L'articolo 26 introduce due novità salienti. La prima, al secondo comma, laddove prevede la possibilità che **la minoranza degli amministratori sia scelta tra persone non associate** e (comma quinto) *“la nomina di uno o più degli amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del terzo settore ... o a lavoratori o utenti dell'ente”*. Quindi, sulla falsariga di quanto già accade da tempo nelle Federazioni sportive nazionali, laddove atleti e tecnici, che non sono giuridicamente associati della Federazione, votano e sono votati, in minoranza, all'interno degli organi amministrativi (consigli federali) dell'ente.

Da rilevare, infine, il quarto comma laddove prevede che l'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere *“che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati”*. Questo comporterà che, ad esempio, **i fondatori potranno direttamente esprimere degli amministratori, anche in numero maggiore di quelli esprimibili dagli effettivi**.

Tali previsioni appaiono fortemente innovative rispetto al concetto di democraticità delle associazioni a cui fino ad oggi ci siamo ricondotti che vedeva gli organi sociali come la sede in cui si formava la volontà dell'ente e che, pertanto, doveva vedere la partecipazione di tutti in parità di condizioni.

Il problema si porrà, sotto il profilo fiscale, per quegli enti del terzo settore che vorranno applicare l'[articolo 4 del D.P.R. 633/1972](#), non modificato dal codice del terzo settore, che continua a fare riferimento ad una democraticità vicina all'orientamento della Cassazione e sicuramente distante dai contenuti della riforma del terzo settore.

Ma l'interrogativo finale è ancora un altro. Le **sportive**, estranee al terzo settore, potranno utilizzare nei propri statuti le **aperture** previste dal codice del terzo settore?

Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE: LE NOVITÀ PER LE SPORTIVE DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Restyling per le OP – i soci

di Luigi Scappini

Il Mipaaf, con il [decreto n. 5927 del 18 ottobre 2017](#), ha introdotto le **regole** inerenti le **OP** operanti nel settore dell'**ortofrutta**.

In un [precedente contributo](#) ci siamo occupati di delineare gli aspetti generali relativi alle caratteristiche che deve avere la OP in termini di **numero minimo di soci** e di **VPC** (valore produzione commercializzabile), parametri innalzati per cercare di “equiparare” in termini dimensionali le organizzazioni italiane con quelle comunitarie.

Per quanto concerne i **soci**, che come già visto possono essere sia **persone fisiche** sia **giuridiche**, si deve evidenziare come l'aderire a una OP comporta **doveri** e **obblighi** in capo al soggetto aderente.

Innanzitutto, ai sensi dell'[articolo 3](#) del decreto, un produttore, in riferimento a un **determinato prodotto**, può **aderire** esclusivamente a **una sola OP** relativa a quello specifico prodotto; tuttavia, in parziale **deroga**, è previsto che nel caso in cui il **prodotto** sia **utilizzabile** anche per la **trasformazione industriale**, al produttore è data **facoltà** di aderire a una **OP** per il **prodotto fresco** e a un'altra **OP** per il **prodotto** destinato alla **trasformazione**.

Fino a ora si è fatto esclusivo riferimento a un concetto di socio produttore che procede a conferire il proprio prodotto alla OP, tuttavia, è previsto ai sensi dell'[articolo 9](#) che è ammessa l'adesione all'organizzazione anche di **soci non produttori**. Tale facoltà, però, soggiace ad alcuni **limiti**, da prevedersi esplicitamente nello statuto, in quanto tale categoria non può mai essere superiore:

- al **10%** dei **diritti di voto** e
- al **10%** delle **quote o del capitale**.

Inoltre, è fatto espresso **divieto** ai soci non produttori di fare **attività concorrenziale**, nonché di **partecipare** al voto relativo a **decisioni** sul **fondo di esercizio**.

L'articolo 11 si occupa di individuare il **periodo minimo di adesione** a una OP, individuato in **1 anno**, e le regole per poter esercitare il recesso, precisando, al comma 5, come le regole ivi individuate prevalgono su qualsiasi previsione statutaria.

In deroga a tale prevalenza del decreto rispetto allo statuto, è stabilito che è possibile introdurre una norma per effetto della quale è data facoltà al singolo socio di poter **recedere**

limitatamente a uno o più prodotti, rimanendo socio per i restanti.

Il **recesso** deve essere comunicato alla OP in **forma scritta** con un **preavviso massimo di 6 mesi**, termine entro il quale l'organizzazione deve rispondere, fermo restando che, comunque, il recesso **esplica** i suoi **effetti** esclusivamente **a decorrere** dalla **chiusura** dell'**esercizio finanziario** in cui è stato esercitato.

Nonostante tale previsione, il [precedente comma 2 dell'articolo 11](#), stabilisce che *“In caso di presentazione di un programma operativo, nessun produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo l'autorizzazione della OP”*.

Una volta **accolto** il recesso, la **OP rilascia** la **documentazione** necessaria al socio uscente per poter **aderire** ad **altra organizzazione** in data anteriore al termine di presentazione del programma operativo o della modifica per l'anno successivo.

Sempre l'[articolo 11](#), al comma 6, disciplina l'ipotesi di **esclusione** del socio per **gravi inadempienze**, al cui verificarsi, la possibilità di **adesione** ad **altra OP** viene concessa solamente **a decorrere** dal 1° gennaio del **secondo anno successivo** a quello di espulsione.

L'adesione a una OP comporta il **conferimento** alla stessa dei **prodotti** al fine di raggiungere il VPC richiesto per il riconoscimento dell'organizzazione, tuttavia, l'[articolo 5](#) del decreto, applicando la **deroga** concessa dall'[articolo 12, § 1, lettera a\), Regolamento 891/2017](#), concede la **possibilità, previa autorizzazione** della OP stessa, di **vendere** al consumatore finale, per il proprio fabbisogno personale, **in via diretta o** anche all'**esterno** dell'azienda, una **parte** del volume di **produzione** “conferito” **ai fini del riconoscimento**.

Inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 5, i soci possono essere autorizzati anche alla **cessione**, in via diretta o per il **tramite** di **altra OP** designata, di una quantità di **prodotti marginale o di prodotti** che per le loro caratteristiche intrinseche **non rientrano** nelle attività **commerciali** della **OP**.

Il cumulo di entrambe le deroghe non può mai eccedere il **25%** della **produzione annua** del socio.

L'[articolo 10](#) si occupa di delineare le regole attraverso le quali ottemperare all'obbligo di **controllo** democratico della OP stabilite con l'[articolo 17 del Regolamento delegato 891/2017](#).

A tal fine è previsto che il **singolo socio non** possa detenere **più del 35% dei diritti di voto** e del **49%** delle **quote o del capitale** della OP.

Tale limite **non** può essere **superato** nemmeno attraverso **partecipazioni di controllo**.

Tali **regole**, per espressa previsione di cui al comma 6, **non si applicano** in caso di OP costituite

in forma di **cooperativa agricola** e loro **consorzi**.



Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ISTITUTI DEFLATTIVI

I presupposti dell'interpello ordinario

di Dottryna



Il diritto di interpello è disciplinato dall'articolo 11 L. 212/2000, che, così come modificato dal D.Lgs. 156/2015, contempla la possibilità di esperire quattro tipologie di interpello: ordinario, probatorio, anti-abuso e disapplicativo. Al fine di approfondire gli aspetti relativi all'interpello ordinario, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Interpello", una apposita Scheda di studio. Il presente contributo ne individua i presupposti.

Ai sensi dell'[articolo 11, comma 1, lett. a\), L. 212/2000](#) l'**interpello ordinario** consente al contribuente di interpellare l'Amministrazione finanziaria al fine di ottenere una risposta riguardante una **fattispecie concreta e personale** relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono **condizioni di obiettiva incertezza**:

- sulla **corretta interpretazione** delle **disposizioni**,
- sulla **corretta qualificazione** della **fattispecie**,

e contemporaneamente **non siano** comunque **attivabili** le procedure relative all'**accordo preventivo per le imprese con attività internazionale** e all'**interpello sui nuovi investimenti**.

Occorre sottolineare che l'[articolo 11, comma 1, lett. a\), L. 212/2000](#), prevede, nella sua attuale formulazione, accanto al tradizionale interpello ordinario, il nuovo **interpello qualificatorio**, attivabile nel caso in cui le **condizioni di obiettiva incertezza** incidano sulla **corretta qualificazione della fattispecie** ai fini fiscali.

In tal caso, **oggetto di istanza** non è la norma, come nella ipotesi del tradizionale interpello ordinario, bensì le **circostanze di fatto** relative alla fattispecie prospettata, ovvero la **qualificazione del caso** di specie.

Con [circolare AdE 9/E/2016](#) è stato sostenuto che **il legislatore ha inteso escludere** la possibilità di esperire l'**interpello qualificatorio** in tutte quelle **ipotesi** che, coerentemente alla

natura, alle finalità dell'istituto ed alle regole istruttorie di lavorazione delle istanze, sono **caratterizzate**, alternativamente:

- **da una spiccata ed ineliminabile rilevanza dei profili fattuali riscontrabili dalla stessa Amministrazione finanziaria**, ma solo in sede di accertamento; si tratta, in altre parole, di tutte quelle fattispecie in cui, più che rilevare l'aspetto qualificatorio, rileva il mero appuramento del fatto (c.d. **accertamenti di fatto**). A titolo esemplificativo, si tratta dei problemi collegati alla residenza delle persone fisiche e dei soggetti diversi rispetto ai quali operano nel sistema sia disposizioni che stabiliscono i requisiti per la qualificazione del soggetto come residente nel territorio dello Stato, sia disposizioni che introducono specifiche presunzioni di residenza, suscettibili di prova contraria;
- **dalla necessità di espletare attività istituzionalmente di competenza di altre Amministrazioni, enti o altri soggetti** che presuppongono specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale (c.d. **accertamenti di tipo tecnico**). A titolo esemplificativo, si tratta della qualificazione alla stregua di opere di urbanizzazione primaria o secondaria di un determinato bene rilevante ai fini Iva o alla possibilità di qualificare una determinata attività di ricerca e sviluppo come agevolabile.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >